



Consegnato nelle  
sedute del  
18 settembre 2008  
BS

**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI\***

**ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE  
"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE:  
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE"**

**(versione CdM 11 settembre 2008)**

*Roma, 18 settembre 2008*

*\* In appendice alcuni dati sintetici sulla finanza delle Province*

## OSSERVAZIONI

### Premessa

L'avvio di un confronto preventivo tra il Governo e le associazioni rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali sullo schema di ddl delega per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione rappresenta un segnale positivo per impostare in modo corretto e consapevole il tema del federalismo fiscale nel nostro Paese.

L'UPI ribadisce che l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione deve marciare di pari passo con l'attuazione delle disposizioni del nuovo titolo V, parte II, della Costituzione sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, che costituiscono la premessa per realizzare un nuovo assetto istituzionale più ordinato e semplificato, rispettoso dei livelli di governo previsti dalla Costituzione e in grado di garantire l'autonomia e la responsabilità nell'esercizio delle funzioni amministrative e nella gestione delle risorse finanziarie ad esse correlate.

Auspichiamo pertanto che il Governo avvii lo stesso metodo di confronto anche sulle disposizioni relative al Codice delle autonomie locali per consentire alla Conferenza Unificata di discutere del complesso dei provvedimenti attuativi del titolo V, parte II, della Costituzione, per offrire al Paese fin dal mese di settembre un disegno coerente di adeguamento degli assetti istituzionali che consenta di semplificare il rapporto tra le istituzioni e i cittadini e di garantire l'autonomia e la responsabilità di ogni istituzione costitutiva della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni

Il federalismo fiscale rappresenta, infatti, una vera opportunità per il Paese, se lo si riconosce come tassello fondamentale per dare compiutezza alla riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, che aveva l'obiettivo prioritario di costruire un assetto istituzionale fondato sull'autonomia e la responsabilità di tutte le istituzioni costitutive della Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

L'art. 119 della Costituzione, come modificato dalla riforma costituzionale del 2001, non è stato mai posto in discussione nelle successive proposte di modifica costituzionale. Al contrario, nelle scorse legislature (dalla Commissione Vitaletti, alle proposte delle autonomie territoriali, ai disegni di legge ufficialmente presentati in Parlamento) sono arrivati diversi contributi che sono stati presi in considerazione nella proposta di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione presentata dal Ministro Calderoli.

La norma costituzionale rappresenta pertanto il naturale punto di riferimento da cui partire per impostare una profonda riforma del sistema della finanza pubblica italiana, in modo garantire l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, per "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" attraverso le risorse che derivano da tributi propri, compartecipazioni, fondi perequativi.

Queste linee di principio vengono riprese nella "Relazione" che accompagna lo schema di delega, ma non trovano sempre corrispondenza nell'articolato, nel quale emerge una diversa specificità delle norme e dei meccanismi individuati per la finanza regionale, rispetto a quelli individuati per gli enti locali.

## Capo I – Contenuti e regole di coordinamento finanziario

Lo schema di delega nel Capo I definisce correttamente ed in modo approfondito l'oggetto e le finalità del provvedimento di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che si pone l'obiettivo di garantire l'autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e di fissare i principi per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle competenze legislative concorrenti tra lo Stato e le Regioni in questa delicata materia.

- Nella versione approvata dal Consiglio dei ministri dello scorso 11 settembre sono stati previsti tempi molto più lunghi (si passa da 6 a 24 mesi) per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. L'UPI ritiene essenziale prevedere tempi più rapidi per l'approvazione dei decreti legislativi e propone pertanto che la delega sia esercitata entro 12 mesi: per definire una cornice istituzionale certa agli enti territoriali i decreti attuativi sul federalismo fiscale e sulla Carta delle autonomie locali dovrebbero essere infatti approvati entro il 2009.
- Nella prospettiva di chiarire ulteriormente i principi generali che guidano la legge delega occorrerebbe stabilire in modo specifico un principio che preveda per ogni livello di governo la copertura integrale delle funzioni svolte attraverso le risorse che derivano da tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali, fondi perequativi, secondo quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, comma 4.  
E' evidente che, a questo fine, occorre fare riferimento non al riparto delle funzioni legislative operate dall'art. 117 della Costituzione (che riguarda la divisione delle competenze legislative tra Stato e Regioni) ma a tutto il complesso delle funzioni svolte da Comuni, Province, Regioni e Stato. Dal punto di vista economico e finanziario, infatti, ciò che costa è soprattutto l'amministrazione ed è pertanto soprattutto sulle funzioni amministrative che deve essere costruita l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
- Per garantire l'autonomia di entrata e di spesa di ogni livello di governo occorrere esplicitare la necessità di trasformare tutto l'attuale sistema di finanza derivata statale e regionale (trasferimenti statali e regionali verso gli enti locali) in un sistema di tributi propri, compartecipazioni e fondi perequativi che consentano l'autonomia di entrata e di spesa anche a livello locale.
- Nel rispetto del principio di sussidiarietà, nella legge che definisce i principi di coordinamento della finanza pubblica occorre inserire una disposizione di principio che preveda la limitazione delle strutture amministrative (dirette o indirette) da parte dello Stato e delle Regioni che duplicano e/o interferiscono con le funzioni trasferite, nonchè già esercitate (proprie) dagli Enti locali.
- Esiste la necessità di coprire la gran parte delle funzioni svolte da ogni livello di governo attraverso tributi propri e compartecipazioni; inoltre occorrerebbe esplicitare un principio sul sistema di perequazione, sia in rapporto ai costi standard e alla capacità fiscale, come pure in relazione ai meccanismi di garanzia e di partecipazione a livello centrale (Conferenza unificata) e a livello regionale (Consigli regionali delle autonomie locali).

- Ferma restando la necessità di riformare il sistema parlamentare per consentire una sede politica forte di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali (Commissione bicamerale integrata o Senato federale) si ritiene corretta e coerente con l'impianto complessivo del provvedimento la previsione di una Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, composta da rappresentanti tecnici dei diversi livelli di governo. Occorrerebbe tuttavia chiarire che a queste sedi devono essere forniti i necessari elementi informativi anche da parte delle strutture indipendenti (Istat, Corte dei Conti...).

## **Capo II – Rapporti finanziari Stato - Regioni**

Il Capo relativo ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni è molto dettagliato e sembra garantire una copertura integrale delle funzioni svolte dalle Regioni, attraverso la previsione di un sistema di tributi propri o derivati e di un sistema di compartecipazione e perequazione fondato sul gettito dei grandi tributi erariali (IRPEF e IVA) che copre integralmente le funzioni che rientrano nella lettera m) (sanità, assistenza, istruzione e - parzialmente - trasporto pubblico locale).

La copertura integrale delle funzioni regionali, tuttavia, è assicurata facendo riferimento al riparto delle materie previsto dall'art. 117 della Costituzione per le funzioni legislative e assegnando le risorse alle Regioni per le materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente e residuale, senza considerare il livello di governo che concretamente esercita le funzioni amministrative in questi settori.

- Occorrerebbe pertanto esplicitare che la previsione di un sistema di finanziamento integrale delle funzioni regionali riguarda le funzioni concretamente esercitate dalle Regioni nelle materie di loro competenza, ferma restando la necessità di prevedere parallelamente un finanziamento integrale delle funzioni svolte dagli Enti locali anche nelle materie di competenza legislativa regionale, a partire dalla spesa storica e nella prospettiva della proiezione verso i costi standard.

## **Capo III – La finanza degli enti locali**

Il Capo relativo alla finanza degli enti locali, a seguito del confronto istituzionale, ha trovato un maggiore equilibrio nel dettaglio dell'articolato, anche se resta, in alcune parti, un impianto troppo regionalista. Manca ancora un espresso riferimento alla copertura integrale delle funzioni esercitate dagli enti locali. Ciò rende poco chiara la modalità con la quale è garantita l'autonomia tributaria, la compartecipazione a tributi erariali nazionali e la perequazione.

- Il disegno di legge prevede coerentemente, per ogni livello di governo, tributi o entrate proprie a garanzia della loro autonomia finanziaria. Nell'ultima versione approvata dal consiglio dei ministri è venuto meno il riferimento ad una base imponibile certa per il sistema tributario locale (i beni immobili per i Comuni e gli autoveicoli per le Province). La previsione di un cespite finanziario di riferimento è l'elemento essenziale che consente di gestire le funzioni istituzionali in autonomia e responsabilità, poiché dà trasparenza al rapporto tra le istituzioni e i cittadini e consente di prevedere un sistema di responsabilità nell'esercizio dell'autonomia finanziaria dei Comuni e delle Province. L'autonomia tributaria serve a coprire le funzioni proprie di ogni livello di governo, quelle funzioni che storicamente rappresentano la costante di riferimento dell'identità di ogni istituzione. Superfluo ricordare che l'attribuzione di una specifica area di imposizione tributaria non

determina comunque il venire meno di un adeguato sistema di compartecipazione al gettito di tributi erariali.

- Lo Stato deve inoltre garantire che in tutto il Paese siano svolte le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, come previsto dalla lettera p) e dalla lettera m) dell'art. 117, comma 2, della Costituzione. Proprio a garanzia dell'unità della Repubblica, non solo formale ma anche sostanziale, c'è la previsione di un sistema di compartecipazioni a tributi erariali nazionali che permetta a tutti i livelli di governo di far fronte alle loro funzioni fondamentali e ai livelli essenziali di prestazione da assicurare.

- Per quanto riguarda il sistema di perequazione, occorre ricordare che dal punto di vista delle competenze legislative la perequazione delle risorse finanziarie è una competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione: e ciò a garanzia che tutte le istituzioni territoriali del Paese (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) possano svolgere in modo adeguato le loro funzioni istituzionali ed assicurare i servizi essenziali.

E' pertanto condivisibile che almeno per la copertura delle funzioni fondamentali sia previsto un fondo perequativo nazionale per garantire, sulla base dei costi standard delle funzioni esercitate, a Comuni, Province e Città metropolitane l'esercizio delle funzioni fondamentali e la fornitura dei servizi essenziali (lettere m e p dell'art.117, comma 2, della Costituzione)

- Fatta salva la copertura delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni, la perequazione verticale sulla capacità fiscale può avvenire attraverso il riparto dei fondi perequativi alle Regioni, in un sistema di garanzie previsto nella legge di coordinamento della finanza pubblica che preveda:

- l'accordo a monte in Conferenza unificata sui criteri di ripartizione e sul riparto delle risorse del fondo perequativo ai singoli enti: Comuni, Province e Città metropolitane;
- l'intesa a livello territoriale tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali (attraverso i Consigli Regionali delle Autonomie locali o, in mancanza, con le associazioni regionali dei Comuni e delle Province) per l'adattamento del riparto delle risorse dei fondi perequativi tra gli enti del territorio, anche tenendo conto delle risorse trasferite nel decentramento delle funzioni amministrative agli Enti locali da parte delle Regioni;
- la distribuzione delle risorse attraverso un sistema di tributi propri e compartecipazione ai tributi regionali che evitino il ripristino di sistemi di finanza derivata;
- un intervento sostitutivo del Governo in caso di inerzia regionale per il trasferimento agli Enti locali delle risorse stabilite in sede di riparto dei fondi perequativi, secondo quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione.

- Infine, come previsto nei rapporti tra Stato e Regioni, anche riguardo al decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato e dalle Regioni agli Enti locali, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, occorrerebbe prevedere un meccanismo che superi la finanza derivata e che eviti la duplicazione di strutture, attraverso la cancellazione dei capitoli di bilancio statale e regionale relativi alle funzioni.

#### **Capo IV – Finanziamento delle città metropolitane e di Roma Capitale.**

5

Ricordando la necessità che il percorso verso la creazione di un federalismo fiscale sia accompagnato da coerente e parallelo processo di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, si ritiene più opportuno costruire un sistema di finanziamento delle Città metropolitane che tenga conto delle loro funzioni fondamentali, secondo l'impostazione condivisibile della disposizione della legge delega che riguarda Roma Capitale.

Non è per questo condivisibile l'intento di anticipare surrettiziamente un intervento a favore di alcuni enti che rischia di costituire una fiscalità di vantaggio per i comuni coinvolti senza tener conto del punto di approdo della vicenda relativa all'istituzione delle Città metropolitane.

### **Capo V – Interventi speciali**

Il Capo IV disciplina in modo appropriato l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, comma 5, in materia di interventi speciali.

Gli interventi speciali sono finalizzati a "promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale" (di territori che non hanno una capacità fiscale adeguata), a "rimuovere gli "squilibri economici e sociali" e a "favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona" (nei confronti di fasce di popolazione svantaggiate), a provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni di ogni livello di governo (Expo, Olimpiadi, interventi puntuali).

La legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione dovrà disciplinare le modalità attraverso le quali lo Stato utilizza gli interventi speciali nei confronti di determinate istituzioni territoriali, prevedendo procedure semplificate di intervento che consentano soluzioni rapide, efficienti, efficaci e trasparenti nei rapporti tra lo Stato e gli enti interessati.

- Per questi motivi, il riferimento alla specificità territoriale dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome nell'art. 14, comma 1, lett.c), dovrebbe riguardare non solo i Comuni ma anche le Province.

### **Capo VI – Coordinamento dei diversi livelli di governo**

Il Capo V disciplina il coordinamento dei diversi livelli di governo in materia di disciplina fiscale e rispetto del patto di stabilità.

Le disposizioni contenute in questo capo potrebbero essere ricondotte nel Capo I che disciplina i "Contenuti e regole di coordinamento finanziario" tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali.

- In tale ambito dovrebbe essere esplicitamente previsto un accordo a monte tra lo Stato le Regioni e le Autonomie locali, in Conferenza unificata, per stabilire gli obiettivi e le modalità di attuazione del patto di stabilità interno che dovranno essere recepiti nelle manovre finanziarie annuali e pluriennali.
- La previsione della possibilità per le Regioni di individuare modelli di bilanciamento interno e di adattamento, rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali, deve trovare adeguate forme di coordinamento e garanzia nell'ambito di un'intesa tra la Regione

il sistema delle autonomie locali (attraverso i Consigli Regionali delle Autonomie locali o, in mancanza, con le associazioni regionali dei Comuni e delle Province).

- Pur condividendo lo spirito della norma tesa a individuare meccanismi sanzionatori per gli enti non in grado di rispettare gli equilibri e gli obiettivi economico-finanziari, si ritiene che le cause di ineleggibilità degli amministratori devono essere riformate organicamente all'interno del Codice delle Autonomie locali.

### **Capo VII – Patrimonio di Regioni ed Enti locali**

Il Capo VI attua l'art. 119, comma 6, della Costituzione nel quale si prevede, in una prospettiva autonomista, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni abbiano un loro patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

In un'ottica di responsabilità le istituzioni territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento ed è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da esse contratti.

E' evidente che, nella legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, occorrerà individuare i principi attraverso i quali i beni del demanio pubblico vengono ripartiti ad ogni livello di governo a copertura delle possibilità di investimento che ogni istituzione territoriale deve poter esprimere per svolgere le sue funzioni istituzionali.

### **Capo VIII – Norme transitorie e finali**

Il Capo VII contiene le disposizioni che regolano il passaggio dall'attuale sistema finanziario al nuovo sistema di federalismo fiscale.

- La disposizione del periodo transitorio per gli enti locali (art. 18) appare troppo vaga, poiché non fa riferimento alla necessità di partire dalla copertura della spesa relativa alle funzioni oggi esercitate dai Comuni e dalle Province. Allo stesso tempo devono essere definiti tempi e modalità per il passaggio dalla spesa storica ai costi standard per le funzioni fondamentali e per quelle relative alle prestazioni sui servizi essenziali, nonché per il passaggio al nuovo sistema di finanziamento delle altre funzioni proprie dei Comuni e delle Province, facendo riferimento ai diversi meccanismi di riequilibrio e perequazione previsti nei capi precedenti.
- Occorre sottolineare che, in un sistema di federalismo fiscale, il sistema fiscale e tributario debba avere un forte riferimento al centro e che la gestione del sistema sia il frutto di una forte cooperazione istituzionale tra tutti i livelli di governo. Pertanto, occorre prevedere esplicitamente sedi di raccordo tra Comuni, Province, Regioni con il MEF e con le agenzie da esso vigilate, senza arrivare alla proliferazione delle agenzie a livello territoriale, con la creazione di agenzie regionali, come ipotizzato nell'art. 19, comma 1.

## **EMENDAMENTI**

### **ART. 2**

*(Oggetto e finalità)*

Al comma 1, sostituire la parola “ventiquattro” con la parola “dodici”

Al comma 2, lettera b)

Sostituire le parole “in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità”, con le parole “attraverso tributi propri e partecipazioni al gettito di tributi erariali per la copertura integrale delle funzioni ad essi attribuite”

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

**b-bis) sostituzione integrale dell'attuale sistema di trasferimenti erariali e regionali con l'introduzione di tributi propri e partecipazioni, disciplinati da leggi statali e regionali”**

Al comma 2, eliminare la lettera d)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

**d-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le Regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;**

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo le parole “regionali e” aggiungere la parola “anche”

Al comma 2, lettera g) punto 2, dopo le parole “propria autonomia” aggiungere le seguenti: “con riferimento ai tributi di cui al punto 1”.

### **ART. 5**

*(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni a statuto ordinario e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali)*

Al comma 1, riformulare la lettera a) nel modo seguente:

**a) le Regioni a statuto ordinario dispongono di tributi propri e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle loro funzioni, nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza legislativa residuale e concorrente, fermo restando l'integrale finanziamento delle funzioni degli enti locali;**





*ART. 9*

*(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane)*

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

**b-bis) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle altre funzioni amministrative in atto esercitate, viene assicurato da tributi propri con un sistema di perequazione basato sulla capacità fiscale.**

*ART. 10*

*(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)*

Al comma 1, lettera d) aggiungere alla fine le parole **“per comuni, province e città metropolitane”**

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

**e-bis) razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle Province;**

Al comma 1, lett. h) sostituire le parole **“possono disporre”** con la parola **“dispongono”**

*ART. 11*

*(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)*

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola **“concertazione”** con le parole **“intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ovvero, ove non istituito, con le Associazioni rappresentative degli enti locali (Anci e UPI)”**

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

**f-bis) in caso di mancata intesa la regione provvede al riparto del fondo perequativo tra comuni e province ai sensi del comma 1, lett. c**

*RG*  
9

Dopo l'art. 11 inserire il seguente:

*Art. 11 bis*

*(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite a Comuni, Province e Città metropolitane dallo Stato e dalle Regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite agli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato e delle Regioni;
- b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi di cui agli articoli 9 e 10;
- c) le funzioni amministrative trasferite dalle regioni agli enti locali ai sensi dell'art. 118 Cost. debbono trovare integrale copertura attraverso compartecipazione al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali.

*ART. 12*

*(Finanziamento delle città metropolitane)*

Eliminare il comma 2

*ART. 14*

*(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)*

Al comma 1, lettera c), dopo la parola "Comuni" aggiungere le parole "e alle Province"

*ART. 15*

*(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)*

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

**b-bis) la legge finanziaria annuale definisce gli obiettivi di saldi di finanza pubblica, previa definizione di un accordo in Conferenza Unificata;**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale" con le parole "previa intesa con il consiglio delle autonomie locali, ovvero, dove non costituito, con le associazioni rappresentative degli enti locali;

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "politiche comunitarie", aggiungere le parole "e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato e dalle regioni"



Al comma 1, eliminare l'ultima parte dalle parole "con individuazione dei casi" alle parole "n.267"

*ART. 16*

*(Patrimonio di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni)*

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

**e) trasferimento a titolo gratuito ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione statale.**

*ART. 18*

*(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali)*

Al comma 1, prima della lettera a) preporre la seguente:

**1a) Le attività svolte dai Comuni e dalle Province alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle regioni, anche nel caso in cui talune tra esse rientrino in materie assegnate alla competenza legislativa delle regioni. L'importo a carico del bilancio dello Stato e di quello delle Regioni è determinato secondo i criteri definiti nel Capo III.**

*ART. 19*

*(Principi e criteri direttivi relativi al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni)*

Al comma 1, riformulare la lettera a) nel modo seguente:

**a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli Enti locali con il Ministero dell'Economia e le sue Agenzie, per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali.**

**LA FINANZA DELLE PROVINCE**  
*(dati di competenza 2006)*

<b>totale entrate</b>		<b>13.824.284.949</b>
	<i>di cui</i>	
	tributarie	<b>4.796.187.453</b>
	contributi e trasferimenti	<b>3.811.506.919</b>
	extratributarie	<b>634.276.142</b>
	alienazione trasferimenti capitali e riscossione crediti	<b>3.093.170.504</b>
	accensione prestiti	<b>1.489.143.931</b>

<b>totale spese</b>		<b>14.193.469.296</b>
	<i>di cui</i>	
	correnti	<b>8.229.841.020</b>
	conto capitale	<b>5.260.648.158</b>
	rimborso prestiti	<b>702.980.118</b>



**SPESE REGIONALIZZATE**

<b>SARDEGNA</b>	<b>293.350.314</b>
<b>SICILIA</b>	<b>919.897.346</b>
<b>CALABRIA</b>	<b>683.341.923</b>
<b>BASILICATA</b>	<b>225.625.590</b>
<b>PUGLIA</b>	<b>666.687.842</b>
<b>CAMPANIA</b>	<b>1.563.618.536</b>
<b>MOLISE</b>	<b>84.901.153</b>
<b>ABRUZZO</b>	<b>285.021.064</b>
<b>LAZIO</b>	<b>999.491.427</b>
<b>MARCHE</b>	<b>441.082.061</b>
<b>UMBRIA</b>	<b>235.917.086</b>
<b>TOSCANA</b>	<b>1.145.805.297</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>1.268.291.364</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>418.676.362</b>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>405.449.905</b>
<b>VENETO</b>	<b>1.047.094.448</b>
<b>LOMBARDIA</b>	<b>2.298.811.535</b>
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.210.406.043</b>

**14.193.469.296**



## ENTRATE REGIONALIZZATE

SARDEGNA	270.714.701
SICILIA	864.015.307
CALABRIA	77.497.281
BASILICATA	229.164.979
PUGLIA	628.225.326
CAMPANIA	1.525.564.660
MOLISE	78.118.809
ABRUZZO	277.290.608
LAZIO	968.623.299
MARCHE	428.455.587
UMBRIA	227.478.889
TOSCANA	1.115.060.259
EMILIA ROMAGNA	1.226.358.305
LIGURIA	413.413.427
FRIULI VENEZIA GIULIA	395.102.032
VENETO	1.038.071.591
LOMBARDIA	2.265.447.225
PIEMONTE	1.195.682.664

13.824.284.949

**ENTRATE DELLE PROVINCE DA  
TRASFERIMENTI REGIONALI**

<b>SARDEGNA</b>	<b>43.539.345</b>
<b>SICILIA</b>	<b>96.870.825</b>
<b>CALABRIA</b>	<b>47.716.211</b>
<b>BASILICATA</b>	<b>55.127.357</b>
<b>PUGLIA</b>	<b>83.323.747</b>
<b>CAMPANIA</b>	<b>281.693.877</b>
<b>MOLISE</b>	<b>927.219</b>
<b>ABRUZZO</b>	<b>23.328.991</b>
<b>LAZIO</b>	<b>156.393.717</b>
<b>MARCHE</b>	<b>127.233.937</b>
<b>UMBRIA</b>	<b>58.432.354</b>
<b>TOSCANA</b>	<b>320.819.744</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>272.672.861</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>118.453.028</b>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>180.137.152</b>
<b>VENETO</b>	<b>176.975.082</b>
<b>LOMBARDIA</b>	<b>307.971.913</b>
<b>PIEMONTE</b>	<b>382.356.907</b>

**2.733.974.267**